



21415-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

DOMENICO GALLO	- Presidente -	Sent. n. 809
ALFREDO MANTOVANO	- Consigliere -	C.C. 30.4.2021
VITTORIO PAZIENZA	- Consigliere -	R.G.N. 31868/2020
GIUSEPPINA A. R. PACILLI	- Rel. Consigliere-	
VINCENZO TUTINELLI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari

c/

(omissis) , nato a (omissis)

avverso il decreto del Tribunale del riesame di Bari del 16 luglio 2020

Visti gli atti, il decreto e il ricorso;

Udita nell'udienza camerale del 30.4.2021 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Letta la requisitoria dell'Avvocato Generale in persona di Piero Gaeta, che ha
concluso chiedendo di annullare senza rinvio il decreto impugnato con
restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bari

RITENUTO IN FATTO

Con decreto del Tribunale di Bari, emesso il 20 marzo - 3 maggio 2019, a
(omissis) è stata applicata la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni due,
con cauzione.

Con provvedimento del 16 luglio 2020 la Corte d'appello di Bari ha annullato
il suddetto decreto e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica di Foggia per quanto di competenza.

4/

La Corte d'appello ha disposto tale annullamento in accoglimento di una eccezione difensiva di "incompetenza funzionale a proporre l'applicazione della misura" in capo alla Direzione Investigativa Antimafia (recte: del Direttore della), reputando che tale organo ha legittimazione funzionale alla proposta solo in relazione alla c.d. pericolosità qualificata; ipotesi non ricorrente nel caso di specie, posto che (omissis) era stato proposto per la misura di prevenzione (che gli era stata poi applicata dal Tribunale di Bari) perché soggetto che vive, abitualmente o anche solo in parte, con i proventi delle attività delittuose (art. 1, lett. b d.lgs. n. 159 del 2011).

Avverso il decreto della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la menzionata Corte, il quale ha dedotto che nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva affrontato tale profilo problematico, risolvendolo con motivazione articolata e persuasiva. Il ricorrente ha inoltre segnalato un'ulteriore, erronea applicazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello, che – oltre ad escludere la competenza funzionale della DIA per le proposte di prevenzione relative alla pericolosità c.d. generica – aveva altresì affermato la competenza funzionale della Procura della Repubblica del circondario ove dimorava il proposto (dunque, la Procura di Foggia), atteso che quanto all'ufficio del P.M. – ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 17, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 – la competenza generale a proporre l'applicazione di misure di prevenzione personal e/o patrimoniali, a prescindere dal 'tipo' di pericolosità sociale, spetta al Procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto dove dimora l'interessato. Funzioni e competenze, queste, che possono essere anche attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui distretto dimora il proposto, ma solo previo coordinamento con l'organo inquirente distrettuale, che rimane destinatario della competenza in via primaria e principale; coordinamento che nel caso in esame non vi era stato.

CONSIDERATO IN DIRITO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento senza rinvio del decreto impugnato.

Come correttamente argomentato nella requisitoria scritta dell'Avvocato generale, prima dell'emanazione del c.d. Codice antimafia (d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136") non era dubbia la competenza del Direttore della D.I.A. a proporre misure di prevenzione relative anche ai soggetti con c.d. generica.

Questa Corte (Sez. 2, n. 34866 del 7/5/2008 Cc., Rv 241812, in motivazione) aveva affermato che «deve affermarsi il principio in ragione del quale il Direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA) è titolare, in via permanente, del potere di proporre al tribunale competente l'applicazione di una misura di prevenzione personale sia nei confronti delle persone indiziate di mafiosità -e con D.M. 30 novembre 1993, anche per proporre, nei confronti di detti indiziati, misure di prevenzione patrimoniali - sia nei confronti di tutte le categorie indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, (ad eccezione di quelle previste dal n. 3 dell'art. 1 della stessa legge), alle quali categorie sono, infatti, estensibili le disposizioni di cui alla L. n. 575 del 1965, secondo quanto prescrive la L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, nel testo modificato dalla L. n. 327 del 1988, art. 13. Invero, l'art. 19, comma 1, della L. 22 maggio 1975, n. 152, come modificato dall'art. 13 della L. 3 agosto 1988, n. 327 prevede che le disposizioni di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applicano anche alle persone indicate nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, nn. 1 e 2, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), ma per effetto di tale norma sussiste una completa equiparazione - in ragione dell'art. 14 della L. n. 55 del 1990 - in riferimento alle misure di prevenzione personali, tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad esse assimilate e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi ovvero ad attività delittuose da cui traggono i mezzi di vita».

Dapprima la L. n. 152 del 1975, artt. 18 e 19, e poi la L. n. 55 del 1990, art. 14, hanno esteso l'applicabilità delle misure previste dalla normativa antimafia a diverse altre categorie di soggetti, ed è ovvio che la possibilità attribuita al Ministro dell'Interno (e, per sua delega, al direttore della D.I.A.) di avanzare proposta per i soggetti rientranti nella categoria dei "delinquenti di mafia" deve ritenersi estesa ugualmente agli altri soggetti prima richiamati.

Restava fuori, secondo tale statuizione, solo la competenza per la proposta di prevenzione nei confronti dei soggetti che, per il loro comportamento, fanno ritenere di essere dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica: ipotesi che non ricorre nella specie.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi a seguito del 'riordino' normativo effettuato dal c.d. Codice antimafia.

Difatti, l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 159/2011 contempla una titolarità generalizzata della D.I.A a proporre misure di prevenzione patrimoniale nei confronti delle persone indicate nell'art. 16 e, dunque, anche nei confronti dei

soggetti di cui all'art. 4, la cui lett. c) rimanda, a sua volta, ai soggetti di cui all'art. 1, vale a dire ai soggetti la cui pericolosità non è qualificata.

1.1 Gli altri rilievi espressi nel ricorso restano assorbiti.

1.2 Si impone quindi l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari per l'ulteriore corso

P.Q.M.

annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bari per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 30 aprile 2021

Il Consigliere estensore

Giuseppina A. R. Pacilli

Giuseppina A. R. Pacilli

Il Presidente

Domenico Gallo

Domenico Gallo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 31 MAG. 2021
IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli
Claudia Pianelli

